



Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: anse Lazio17@gmail.com

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - [www.anse-enel.it](http://www.anse-enel.it)

## **FOGLIO INFORMATIVO N. 4 – MARZO 2019**

### **Lavoratori domestici: modesti aumenti per contributi e retribuzioni**

Permettersi una colf o una badante, anche quest'anno, costerà leggermente di più rispetto all'anno passato. I contributi, infatti, sono lievitati dell'1,1 % e le retribuzioni minime dell'1,4% (quest'ultimo aumento, evidentemente, colpisce le famiglie che pagano i domestici in base al contratto collettivo e non con paghe superiori). Le nuove misure dei contributi sono state illustrate dall'Inps nella circolare n. 16/2019.

Le nuove retribuzioni e i nuovi contributi si applicano a partire dal 1° gennaio 2019, facendo sentire gli effetti sul versamento dei contributi da farsi all'Inps entro il 10 aprile relativamente al primo trimestre di quest'anno, su tutti i rapporti di lavoro domestico.

Il contratto di lavoro domestico è un normale rapporto di lavoro ed è disciplinato da un vero e proprio contratto collettivo:

- Contratto collettivo dei lavoratori domestici per prestatori di lavoro non conviventi;
- Contratto collettivo di tutti i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro.

A questa tipologia di lavoratori, spettano come tutti gli altri, le ferie, i permessi, la tredicesima, le festività ed il trattamento di fine rapporto.

#### ***COME SI CALCOLANO I CONTRIBUTI***

Il versamento dei contributi va fatto all'Inps a cadenza trimestrale (es. 1° trimestre dall'1 al 10 aprile; 2° trimestre dall'1 al 10 luglio, etc).

L'importo da versare, relativo a ciascun trimestre solare, si ottiene moltiplicando il "contributo orario" con il numero di "ore retribuite nel trimestre".

Il contributo orario da pagare è fissato da un'apposita tabella (vedasi circolare Inps n.16 del 1/febbraio/2019).

Per calcolare i contributi si fa riferimento allo stipendio concordato con il lavoratore a cui deve essere aggiunta la quota di tredicesima e, se prevista, quella relativa al vitto e alloggio (nel caso di personale convivente) e all'ammontare delle ore lavorate nell'arco del trimestre (13 settimane per l'Inps).

Elemento principale è definire la paga oraria che non è quella concordata tra le parti, bensì è quella che viene fuori sommando alla paga oraria concordata la quota di tredicesima (ed eventuale vitto e alloggio). Solo sommando tali quote si arriva a determinare l'effettiva paga oraria in base alla quale calcolare i contributi da applicare, cosiddetta retribuzione oraria effettiva.

L'importo della paga oraria concordata con la lavoratrice non può mai essere inferiore ai limiti fissati dall'Inps. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionale del vitto e alloggio hanno decorrenza dal 1° gennaio, se non diversamente stabilito. Gli importi vengono stabiliti secondo le categorie previste dal CCNL lavoro domestico. Si parte quindi dai collaboratori domestici alle prime armi (livello A) per arrivare a chi, dopo un adeguata formazione professionale, assiste persone non autosufficienti (livello DS). C'è poi una distinzione tra convivente (anche part-time), non conviventi e lavoratori che assicurano assistenza o presenza notturna.

Esempio: il datore di lavoro paga la sua colf 8 € l'ora. Per arrivare alla retribuzione oraria effettiva si deve aggiungere la quota della tredicesima. La quota oraria di tredicesima si ottiene dividendo la retribuzione oraria (€ 8) per 12, pari quindi a € 0,66. La retribuzione oraria effettiva è di € 8,66.

Definita la retribuzione oraria effettiva si deve procedere a capire qual è il contributo da applicare in base alle tabelle stabilite annualmente dall'Inps. L'importo dei contributi varia in base alla durata del contratto se a tempo indeterminato o determinato (nel contratto a termine è prevista una maggiorazione). Supponendo nell'esempio suindicato si parli di contratto a tempo indeterminato, l'importo orario contributivo è pari a € 1,61 (valore aggiornato a gennaio 2019, di cui € 0,40 a carico del lavoratore) che deve essere moltiplicato per le ore lavorate in un trimestre (13 settimane): 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana per 13 settimane = 468 ore trimestrali x 1,61 (importo orario contributo) = 753,48 € importo trimestrale da versare all'Inps. 468 ore trimestrale x 0,40 € = 187,20 € sono a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro, sebbene debba versare all'Inps l'intero importo totale dei contributi, comprensivi anche della quota a carico del lavoratore, ha diritto di sottrarre dallo stipendio concordato con il lavoratore l'importo anticipato.

L'Inps ha messo a disposizione, nei servizi del rapporto di lavoro domestico, un simulatore che permette di calcolare il costo contributivo dei lavoratori domestici a tempo indeterminato e sia dei lavoratori a tempo terminato.

### ***PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI***

Dopo aver proceduto all'assunzione del lavoratore domestico, presso un consulente (es. CAF) o con il codice pin Inps dispositivo, l'Inps invia a casa del datore di lavoro, dei bollettini MAV, per il pagamento dei contributi della domestica.

Se il datore di lavoro non riceve i bollettini MAV, può richiederli tramite il servizio on-line dell'Inps portale dei pagamenti.

### ***AGGIORNAMENTI RETRIBUTIVI***

Le retribuzioni minime di colf e badanti vengono aggiornate annualmente, in base alla variazione del costo della vita. I nuovi valori vengono fissati ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo, composta dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro. La Commissione viene convocata ogni anno entro il 20 dicembre presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale al fine di determinare la variazione degli stipendi minimi e dei valori sostitutivi di vitto e alloggio per l'anno a venire.

### ***IL FISCO DA UNA MANO ALLE FAMIGLIE***

Ricordiamo i due sconti fiscali a chi assume colf e badanti.

Il primo è quello che consente al datore di lavoro (in genere si tratta di famiglie) di dedurre, dal proprio reddito complessivo dichiarato al Fisco, l'importo dei contributi a proprio carico che ha versato all'Inps per i lavoratori domestici. La deduzione è possibile fino all'importo massimo annuo di € 1.539,37 e, materialmente si traduce nel beneficio della riduzione dell'imposta dovuta (Irpef), in sede versamento delle tasse (dichiarazione dei redditi).

Il secondo sconto è quello della detrazione del 19% delle spese sostenute per badanti, che si applica alle spese, fino a 2.100 € annui, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza.

C'è una particolarità, però; mentre il primo sconto è rivolto a tutti, il secondo spetta soltanto a coloro ai quali il reddito complessivo annuo non supera i 40.000 euro.



## **Associazione Nazionale Seniores Enel**

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: [anselazio17@gmail.com](mailto:anselazio17@gmail.com)

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - [www.anse-enel.it](http://www.anse-enel.it)

### **FOGLIO INFORMATIVO N. 5 – MARZO 2019**

#### **Immatricolazioni auto nuove: bonus/malus**

Sono scattate dal 1° marzo le regole sugli ecoincentivi per auto, moto e motorini meno inquinanti. Il decreto interministeriale prevede 5 mesi di tempo per immatricolare i veicoli dal momento della prenotazione e specifica che i bonus saranno erogati fino all'esaurimento delle risorse. Verrà quindi premiato chi arriva prima.

Il provvedimento riguarda soltanto gli incentivi, previsti dall'ultima legge di bilancio. La "ecotassa" sui mezzi inquinanti è operativa dal 1° marzo senza decreti attuativi.

#### ***RISORSE LIMITATE***

L'accesso agli incentivi, come accennato, è limitato alle risorse disponibili fissate dalla legge di bilancio: per le 4 ruote 60 milioni di € per il 2019, 70 per il 2020 e altrettanti per il 2021.

Le risorse eventualmente inutilizzate andranno ad incrementare la dote dell'anno successivo. Per le due ruote, invece, l'incentivo vale solo per il 2019 (10 milioni di €).

Per la gestione degli incentivi auto, riservato ai modelli elettrici ed ibridi, (con emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km e di quelli per moto e motorini a bassa emissione) è prevista una piattaforma online gestita dalla società pubblica Invitalia. I concessionari, dopo essersi registrati, dovranno prenotarsi su questo sito. Otterranno, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione e da quel momento avranno 150 giorni di tempo per confermare l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.

Superati i cinque mesi si perde il diritto al contributo. I cinque mesi, tra prenotazione ed immatricolazione sono stati concessi considerando le prevedibili difficoltà di immediata immatricolazione per la limitata disponibilità sul mercato di auto ibride ed elettriche incentivabili.

Sono agevolabili anche gli acquisti in leasing da parte di tutte le categorie di acquirenti, quindi sia le persone fisiche, sia le imprese. L'ecobonus è riconosciuto per l'acquisto di auto nuove con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro (iva esclusa), 61.000 iva compresa. L'incentivo è più alto se si rottama un vecchio veicolo da euro 1 a euro 4. In caso di rottamazione il bonus è di € 6.000 per i mezzi con emissione di CO<sub>2</sub> fino a 20 g/km (€ 4.000 senza rottamazione); di € 2.500 per mezzi con emissione tra 20 e 70 g/km (€1.500 senza rottamazione).

In caso di rottamazione i concessionari hanno l'obbligo di consegnare la vecchia auto ad un demolitore entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo. Per moto e motorini nuovi invece il contributo è del 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 3.000.

### ***CODICE TRIBUTO PER IL MALUS***

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento della cosiddetta "ecotassa" (risoluzione n.31/E del 26 febbraio 2019), la nuova imposta dovuta da chi compra, anche tramite leasing, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, auto particolarmente inquinanti, con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO<sub>2</sub> g/km: € 1.100 per veicoli che producono tra 161 e 175 Co<sub>2</sub> g/km; € 1.600 per veicoli tra 176 e 200; € 2.000 tra 201 e 250; € 2.500 per emissioni superiori a 250 cO<sub>2</sub> g/km.

Il codice tributo "3500" va inserito nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide)", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Nella sezione "Contribuente" si indicano il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento. Inoltre, nella sezione "Erario ed altro", bisogna riportare la lettera "A" nel campo tipo, il numero di telaio del veicolo nel campo "elementi identificativi" e l'anno di immatricolazione nel campo "anno di riferimento".